SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06A07014

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2006, n. **241.**

Concessione di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) 270-*quater* (arruolamento con finaità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internzionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-*bis* (prostituzione minorile);

15) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1 del codice penale;

16) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

17) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-*bis* (violenza sessuale);

21) 609-*quater* (atti sessuali con minorenne);

22) 609-*quinquies* (corruzione di minorenne);

23) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 525-*bis*):

Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. BUEMI l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006.

Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 881):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:

«Art. 151 *(Amnistia)*. — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.».

— Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):

«Art. 73 *(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione *A*, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni *A*, *B* e *C*, di cui all'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce

periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».

«Art. 74 *(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)* (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.».

«Art. 80 *(Aggravanti specifiche)* (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1). — 1. Le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla metà;

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera *e)* del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:

«Art. 1. — Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 7. — 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito, con modicazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:

«Art. 3 *(Circostanza aggravante)*. — 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

06G0260

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. - prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2006 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

06A07121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista la nota del Vice-Sindaco di Venezia del 10 luglio 2006, con la quale, nel relazionare sull'attività dispiegata dall'Ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza limitatamente ai poteri di vigilanza al fine di accellerare le attività di chiusura del contesto emergenziale in questione;

Ritenuta la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal Commissario delegato con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001;

Ravvisata quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato di emer-

genza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 21 luglio 2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07159

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo;

Considerato che gli stati di emergenza ambientale in rassegna sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono ancora in corso di realizzazione;

Ravvisata, quindi, l'oggettiva necessità, allo stato, di consentire il completamento delle predette iniziative in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota dell'8 giugno 2006, con cui il Presidente della regione Siciliana ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga del contesto critico in rassegna, al fine di consentire il completamento degli interventi previsti per il definitivo rientro nell'ordinario nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 gennaio 2007 lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° aprile 2006.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare della Difesa (Persomil).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, che disciplina attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, a norma dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e, in particolare, l'art. 1 che dispone tra l'altro il trasferimento alla direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (Previmil) i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, già attribuiti alla direzione generale per il personale militare (Persomil) dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 264 del 1997;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998, concernente struttura ordinativa e competenze di Persomil, come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche agli ordinamenti di alcune direzioni generali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 11 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 65, con il quale sono stati determinati organico complessivo e articolazioni delle unità dirigenziali di Persomil;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999, registro n. 4, Difesa, foglio n. 170, e successive modificazioni, concernente definizione della tabella dei posti funzioni dirigenziali del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di ridefinire ordinamento e competenze della direzione generale per il personale militare, a seguito del citato trasferimento di compiti a Previmil, nonché di procedere ad una contestuale riorganizzazione delle sue attività;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2005 e all'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 264 del 1997, che prevede l'adozione di decreti del Ministro della difesa per definire le strutture e le competenze degli uffici dell'area centrale del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della direzione generale per il personale militare (Persomil), di seguito denominata anche direzione generale.

Art. 2.

Direttore generale e vice direttori

1. Persomil è retta da ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate, in qualità di direttore generale. Egli è coadiuvato da tre vice direttori, nominati con decreto del Ministro, due dei quali ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate, appartenente a Forza armata diversa da quella del direttore generale, nonché uno scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa.

2. I vice direttori, avvalendosi degli uffici e dei reparti della direzione generale:

a) provvedono alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;

b) curano le relazioni sindacali e predispongono le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;

c) formulano proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

d) curano la trattazione di materie di volta in volta delegate loro dal direttore generale.

3. Il più anziano dei vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante.

Art. 3.

Struttura ordinativa e competenze

1. La direzione generale è organizzata in uffici, reparti e divisioni, retti come segue e con competenze descritte in corrispondenza:

a) ufficio del direttore generale, retto da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; coordinamento delle attività concernenti l'antinfortunistica; attività inerenti al controllo interno di gestione; relazioni sull'attività della direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; attività di pubbliche relazioni con gli amministrati ed utenti; rilascio di tessere per il personale militare degli organi centrali del Ministero della difesa; gestione delle risorse assegnate; rapporti con le organizzazioni sindacali;

b) ufficio di coordinamento giuridico-amministrativo, retto da dirigente civile di seconda fascia.

Svolge attività volte a: imprimere unitarietà d'indirizzo alle funzioni legali e di contenzioso, distribuite tra i reparti e le loro articolazioni; assicurare alle questioni di particolare rilievo una specifica ed accurata trattazione; esercitare azione d'impulso e collaborare alle iniziative normative e regolamentari; fornire elementi di risposta alle interrogazioni parlamentari; predisporre circolari, direttive ed informative concernenti materie di interesse generale; curare l'istruttoria per il contenzioso residuale;

c) I reparto (reclutamento), retto da ufficiale con il grado di generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate.

Si articola in:

1ª divisione (reclutamento ufficiali), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate e con l'istruttoria del contenzioso di competenza;

2ª divisione (reclutamento sottufficiali), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il reclutamento dei sottufficiali delle Forze armate e con l'istruttoria del contenzioso di competenza;

3ª divisione (reclutamento volontari in ferma prefissata di un anno), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il reclutamento dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in ferma breve ed in ferma prefissata di un anno, nonché con il prolungamento della ferma e successiva immissione dei volontari in ferma breve nelle carriere iniziali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

4ª divisione (reclutamento volontari in ferma quadriennale ed in servizio permanente), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale ed in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; attività connesse con il reclutamento e la successiva immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce Rossa; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

d) Il departo (stato giuridico e avanzamento), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

5ª divisione (stato giuridico e avanzamento ufficiali in servizio permanente), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrisponde delle Forze armate.

Compiti: attività connesse con lo stato e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate nonché attività istruttoria del contezioso di competenza;

6ª divisione (stato giuridico e avanzamento sottufficiali in servizio permanente), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza;

7ª divisione (Stato giuridico e avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma, rafferma o in prolungamento della ferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; attività connesse con la rafferma dei volontari in ferma breve, nonché con la rafferma e il prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

8ª divisione (stato giuridico e avanzamento ufficiali, sottufficiali e truppa delle categorie del congedo), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, sottufficiali e truppa delle categorie del congedo nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza;

e) III reparto (disciplina, onorificenze, ricompense e provvidenze), retto da ufficiale con il grado di generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate.

Si articola in:

9ª divisione (disciplina), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate; costituzione di parte civile per fatto in danno dell'amministrazione e recupero del danno erariale; pratiche di stato civile ed attività extraprofessionali; istruttoria del contenzioso di competenza;

10ª divisione (ricompense e onorificenze), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività relative alle ricompense, ai brevetti e alle certificazioni professionali, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare del Ministero della difesa; istruttorie relative al conferimento delle onorificenze partigiane; attività connesse con l'ordine di Vittorio Veneto; istruttoria del contenzioso di competenza;

11ª divisione (provvidenze), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare in servizio ed in congedo e delle famiglie; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

f) IV reparto (trattamento economico e bilancio), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

12ª divisione (bilancio ed affari finanziari), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, nonché di quelli riguardanti le spese per il personale in servizio all'estero; attività di impostazione e variazione del bilancio per la parte di competenza della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza; attività inerenti alla contabilità economica analitica;

13ª divisione (trattamento economico continuativo degli ufficiali), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e gli assegni spettanti al personale ufficiali delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

14ª divisione (trattamento economico continuativo sottufficiali e truppa), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e gli assegni spettanti al personale sottufficiali e truppa delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

15ª divisione (trattamento economico eventuale), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento economico eventuale spettante al personale militare delle Forze armate, attività istruttoria del contenzioso di competenza;

g) V reparto (documentazione), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

16ª divisione (documentazione Esercito), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

17ª divisione (documentazione Marina), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Marina, attività istruttoria del contenzioso di competenza;

18ª divisione (documentazione Aeronautica), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, attività istruttoria del contenzioso di competenza;

19ª divisione (documentazione Carabinieri), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri dell'Arma dei carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza,

h) VI reparto (recupero crediti, infortunistica, informatizzazione), retto da un dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

20ª divisione (recupero crediti), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva a carico del personale militare e civile della difesa responsabile di danno erariale; applicazione delle ritenute sulle somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o servizio; rateizzazione del pagamento; iscrizione a ruolo, nei casi previsti, dei crediti verso lo Stato; iscrizione di ipoteca sui beni del debitore; gestione dei rapporti la Corte dei conti; rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, in caso di definitivo proscioglimento; attività, per quanto di competenza della direzione generale, inerente ai giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa a carico del personale militare, nonché di quello civile coinvolto nello stesso fatto ove di numero inferiore;

21ª divisione (infortunistica ordinaria e speciale), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con l'istruttoria delle vertenze relative ad incidenti e infortuni, derivanti da attività delle Forze armate italiane e straniere regolate da accordi internazionali, transazioni ed esecuzione delle sentenze di condanna; attività connesse con l'istruttoria delle vertenze relative ad incidenti ed infortuni del personale di competenza, senza coinvolgimento di mezzi e di materiali dell'amministrazione, transazioni ed esecuzione delle sentenze di condanna, attività connesse con l'istruttoria delle vertenze relative a presunti atti e comportamenti vessatori o di mobbing in danno del personale militare; procedimenti penali a carico di terzi, con eventuale costituzione di parte civile, per fatti in danno dell'amministrazione; ripetizione di emolumenti corrisposti dall'amministrazione a dipendenti militari assenti dal servizio per fatti imputabili a terzi;

22ª divisione (informatizzazione procedure), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività di studio, analisi e produzione dei necessari aggiornamenti, svolte anche in concorso o coordinamento con risorse esterne, per l'evoluzione funzionale e procedurale del sistema informativo al mutare delle disposizioni e delle esigenze dell'utenza, coordinamento dell'attività di gestione del sistema informativo del personale militare, limitatamente agli aspetti di competenza della direzione generale; coordinamento della raccolta e tenuta dei dati statistici relativi al personale militare; attività connesse con l'addestramento e l'assistenza del personale della direzione generale in materia informatica.

2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate:

a) definiscono le linee progettuali delle attività di carattere generale, assicurandone l'omogeneità di indirizzo;

b) gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali;

c) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dai direttore generale;

d) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 4.

Dotazioni organiche

1. Alla direzione generale è attribuito l'organico complessivo di n. 1.333 unità di personale militare e civile, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Posti di funzione dirigenziale civili

1. Fino all'emanazione di coerenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, citato in premessa, alla copertura dei posti di funzione dirigenziale di cui all'allegata tabella si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale relativi alle strutture di cui all'art. 3, fatti salvi gli incarichi di vice direttore generale, di capo dell'ufficio del direttore generale e di quelli relativi alle altre strutture dirigenziali non modificate dal presente decreto, il direttore generale si avvale per l'assolvimento delle connesse attribuzioni del personale e dell'organizzazione preesistenti, avuto riguardo al trasferimento di risorse impiegate per i compiti attribuiti a Previmil ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 2005, citato in premessa. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, di cui in premessa;

b) l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 11 agosto 1998, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° aprile 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 7, foglio n. 132

ALLEGATO

ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Personale civile		Personale militare		Totale gen.
Dirigenti	25	Gen. C.A./ Gen. D. o gradi corrispondenti	1	
C 3	14	Gen. B./Col. o gradi corrispondenti	8	
C 2	74	Ufficiali	114	
C 1	279	Sottufficiali	127	
B 3	231			
B 2	378			
B 1	80			
A 1	2			
	1083		250	1333

N.B. Il personale militare eventualmente in soprannumero sarà progressivamente restituito alla componente operativa proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.

06A07071

DECRETO 1° aprile 2006.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della difesa (Previmil).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa e, particolare gli articoli 19 e 29;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, che disciplina attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo;

Visto la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina per la trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 331 del 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, a norma dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e, in particolare, l'art. 1 che dispone, contestualmente alla soppressione della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari (Levadife), l'istituzione della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, nonché il trasferimento ad essa dei compiti:

a) in materia di pensioni, equo indennizzo e riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, già attribuiti alla Direzione generale per il personale militare (Persomil) dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 264 del 1997;

b) previsti dall'art. 19 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965, e dagli articoli 2, comma 1, lettera *f)*, e 5, comma 1, della citata legge n. 331 del 2000, attribuiti a Levadife;

Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana - serie generale - n. 276 del 7 novembre 1966, concernente costituzione, ordinamento ed attribuzioni di Levadife;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998, e successive modificazioni, concernente struttura ordinativa e competenze di Persomil, come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche agli ordinamenti di alcune direzioni generali;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999, registro n. 4 Difesa, foglio n. 170, e successive modificazioni, concernente definizione della tabella dei posti funzioni dirigenziali del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di definire l'ordinamento e le competenze della nuova Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (Previmil);

Visto il combinato disposto di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2005 e all'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 264 del 1997, che prevede l'adozione di decreti del Ministro della difesa per definire le strutture e le competenze degli uffici dell'area centrale del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (Previmil), di seguito denominata anche Direzione generale.

Art. 2.

Direttore generale e vice direttore

1. Previmil è retta da dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, in qualità di direttore generale, il cui incarico è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Egli è coadiuvato da un vice direttore, scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia dello stesso ruolo, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante.

2. Il vice direttore generale, avvalendosi degli uffici e dei reparti della Direzione generale:

a) provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;

b) cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;

c) formula proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

d) cura la trattazione di materie di volta in volta a lui delegate dal direttore generale.

Art. 3.

Struttura ordinativa e competenze

1. La Direzione generale è organizzata in uffici, reparti e divisioni, retti come segue e con competenze descritte in corrispondenza:

a) ufficio del direttore generale, retto da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate, nonché di quelle relative al personale in servizio presso la Direzione generale; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; attività concernenti l'antinfortunistica ed il benessere del personale; relazioni sull'attività della Direzione generale; attività relative al controllo interno di gestione nonché alla valutazione dei dirigenti; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; trattazione del contenzioso, dei disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare non di competenza dei reparti; attività di pubbliche relazioni con gli amministrati e gli utenti; gestione delle risorse assegnate alla Direzione generale e dei fondi relativi alle competenze accessorie, alle missioni ed al lavoro

straordinario; ricerche e raccolte giurisprudenziali, normative e dottrinarie; attività certificativa; servizio riproduzione atti; gestione degli archivi e custodia della documentazione di competenza della Direzione generale; rapporti con le organizzazioni sindacali; attività di psicologia applicata all'orientamnto professionale e per la formazione dei periti selettori;

b) ufficio generale per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, retto da dirigente civile di seconda fascia posto alle dirette dipendenze del direttore generale.

Si articola in: 1° Ufficio (statistica, pianificazione e promozione), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: valutazione dell'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario; rapporti con gli organi centrali e gli uffici periferici della Difesa, ai fini della pianificazione annuale del gettito quantitativo e qualitativo di volontari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata, nonché degli ufficiali ausiliari da inserire nel mondo del lavoro; attività informativa, promozionale e di coordinamento volta a favorire il suddetto inserimento; attività connesse alla operatività del Sistema informativo lavoro difesa, nonché all'assunzione negli impieghi civili nelle pubbliche, amministrazioni; formazione di operatori in materia di orientamento professionale e collocamento al lavoro; attività connesse con l'instaurazione di rapporti preventivi con le Forze armate al fine di monitorare, con adeguato anticipo, la riserva dei posti prevista dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni;

2° ufficio (orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, cooperazione e autoimprenditorialità), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: programmi di iniziative in materia di orientamento, formazione professionale e collocamento sul mercato del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata, nonché degli ufficiali ausiliari da attuarsi nelle singole regioni mediante stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali/provinciali e le autorità militari periferiche o gli organi centrali della Difesa; rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con altre amministrazioni dello Stato, con datori di lavoro pubblici e privati e con soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; autoimprenditorialità giovanile e formazione di cooperative tra i suddetti volontari congedati, per l'approntamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate; studio e ricerca in materia di mercato del lavoro, professionalizzazione delle Forze armate e misure post-servizio; coordinamento dell'attività di orientamento; attività relativa al riconoscimento, tramite i crediti formativi, del servizio prestato dal militare nonché per gli aspetti connessi al libretto formativo del cittadino;

c) I reparto (pensioni ufficiali, sottufficiali marina e aeronautica, contenzioso e coordinamento giuridico pensioni), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

1ª divisione (contenzioso e coordinamento giuridico pensioni), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondenti delle Forze armate.

Compiti: esame della normativa e delle proposte di legge; risposte ad interrogazioni parlamentari ed a quesiti di carattere generale in materia pensionistica; raccolta ed elaborazione della giurisprudenza; rapporti con le amministrazioni cointeressate e con il Comitato di verifica per le cause di servizio (per il personale in quiescenza); predisposizione di circolari applicative e di relazioni sull'attività della Direzione generale in materia nonché per richieste di pareri agli organi consultivi; attività inerente l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; trattazione di problematiche di interesse di più unità organizzative interne, relative a questioni di massima, aspetti di carattere generale nonché coordinamento del contenzioso, con particolare riguardo alla proposizione di ulteriori gradi di giudizio; verifica, in via preventiva, degli atti notificati e tenuta del calendario delle udienze per ricorsi m materia pensionistica;

2ª divisione (pensioni ufficiali), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento di pensione ordinaria e privilegiata degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri rispettivamente in servizio, all'atto del congedo, presso comandi o enti centrali, ovvero presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed amministrati dal reparto autonomo o preposti a comandi periferici, ovvero dei generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Arma dei carabinieri, nonché dei cappellani militari; attività connesse al trattamento di pensione privilegiata degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in servizio, all'atto del congedo, presso enti o comandi periferici, attività connesse con la pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia nonché con il riconoscimento a favore del predetto personale di periodi assicurativi ovvero di indennizzi, elargizioni ed interventi di competenza della Direzione generale; contenzioso di competenza;

3ª divisione (pensioni sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento di pensione ordinaria e privilegiata dei sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica; attività connesse con il riconoscimento a favore del predetto personale di periodi assicurativi ovvero di indennizzi, elargizioni ed interventi di competenza della Direzione generale; contenzioso di competenza;

d) II reparto (pensioni sottufficiali Esercito, carabinieri e truppa), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

4ª divisione (pensioni sottufficiali Esercito e ispettori Arma dei carabinieri), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività connesse con il trattamento di pensione ordinaria e privilegiata dei sottufficiali dell'Esercito e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri rispettivamente in servizio, all'atto del congedo, presso comandi o enti centrali ovvero presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed amministrati dal reparto autonomo; attività connesse con il trattamento di pensione privilegiata dei sottufficiali dell'Esercito e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri in servizio, all'atto del congedo, presso comandi o enti periferici; attività connesse con il riconoscimento a favore del predetto personale di periodi assicurativi ovvero di indennizzi, elargizioni ed interventi di competenza della Direzione generale; contenzioso di competenza;

5ª divisione (pensioni sovrintendenti, appuntati e carabinieri), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri in servizio, all'atto del congedo, presso il reparto autonomo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; attività connesse con il trattamento pensionistico privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri in servizio, all'atto del congedo, presso comandi o enti periferici; attività connesse con il riconoscimento a favore del predetto personale di periodi assicurativi ovvero di indennizzi, elargizioni ed interventi di competenza della Direzione generale; contenzioso di competenza;

6ª divisione (pensioni truppa), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli allievi carabinieri; attività connesse con il riconoscimento a favore del predetto personale di periodi assicurativi ovvero di indennizzi, elargizioni ed interventi di competenza della Direzione generale; contenzioso di competenza;

e) III reparto (causa di servizio ed equo indennizzo), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

7ª divisione (causa di servizio ed equo indennizzo ufficiali, cappellani militari, marescialli dell'Esercito e personale delle Capitanerie di porto), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per gli ufficiali, i cappellani militari, i marescialli dell'Esercito e per il personale — ufficiali, sottufficiali e truppa — delle Capitanerie di porto, attività istruttoria del contenzioso di competenza;

8ª divisione (causa di servizio ed equo indennizzo marescialli della Marina, dell'Aeronautica e ispettori), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività connesse con il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per i marescialli della Marina, e dell'Aeronautica e per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

9ª divisione (causa di servizio ed equo indennizzo sergenti, sovrintendenti e militari di truppa), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività connesse con il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per i sergenti, i militari di truppa delle Forze armate e per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

e) IV reparto (leva, bilancio ed informatica), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

10ª divisione (leva e corpi ausiliari), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: trattazione di pratiche connesse con la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, nonché con il contenzioso residuale in materia; problematiche inerenti la gestione delle liste di leva, la mobilitazione civile e l'eventuale ripristino della leva o del reclutamento dei volontari in ferma annuale o di altri soggetti agli obblighi di leva; reclutamento, stato, avanzamento, impiego, disciplina, documentazione caratteristica e matricolare del personale del Servizio assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei

Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce rossa italiana; attività istruttoria del contenzioso di competenza;

11ª divisione (bilancio, liquidazioni, contratti), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: amministrazione dei capitoli di bilancio e delle risorse finanziarie attribuite alla Direzione generale; rapporti con il Centro di responsabilità amministrativa formazione del bilancio finanziario di previsione; liquidazioni e monitoraggio delle spese, variazioni compensative; attività inerenti alla contabilità economica analitica; formulazione del budget economico e misurazione dei costi a consuntivo; attività contrattuale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza, attività istruttoria del contenzioso di competenza;

12ª divisione (informatica), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: gestione e sviluppo tecnologico dei sistemi informatici operativi e gestionali, manutenzione e implementazione reti e banche dati in uso presso la Direzione generale; studio della normativa e ricerche per l'introduzione di principi e tecniche di innovazione organizzativa; sviluppo di programmi applicativi per la informatizzazione e la semplificazione delle procedure e per la diffusione dei dati in ambiente Internet e intranet in armonia con quelli in uso presso i diversi enti della Difesa, attività di assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche; raccolta ed elaborazione di dati statistici;

13ª divisione (albo d'oro) retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra ed alla formazione dell'albo d'oro.

2. I capi dell'ufficio generale e dei reparti di cui al comma 1, ciascuno per le attività di competenza delle unita organizzative sottordinate:

a) definiscono le linee progettuali delle attività di carattere generale, assicurandone l'omogeneità di indirizzo;

b) gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionale;

c) provvedono alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo parlamentare, relativi alle materie di competenza;

d) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale;

e) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 4.

Dotazioni organiche

1. Alla Direzione generale è attribuito l'organico complessivo di quattrocentottanta unità di personale militare e civile, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Posti di funzione dirigenziale civili

1. Fino all'emanazione di coerenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, citato in premessa, alla copertura dei posti di funzioni dirigenziali di cui all'allegata tabella si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria e fino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonché all'assegnazione delle occorrenti risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il direttore generale si avvale della preesistente organizzazione della sopprimenda Levadife, nonché, per i soli compiti confluiti alla Direzione generale, di quella di Persomil. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio è ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli organi periferici dell'area tecnico-operativa con competenze anche residuali in materia di leva hanno, per tali aspetti, dipendenza funzionale dalla Direzione generale.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 30 settembre 1966, e successive modificazioni, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° aprile 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 7, foglio n. 131

ALLEGATO

Organico della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

Personale civile		Personale militare		Totale gen.
Dirigenti generali	1	Gen. B./Col. o gradi corrispondenti	5	
Dirigenti	17	Ufficiali	35	
C 3	9	Sottufficiali	76	
C 2	30			
C 1	60			
B 3	94			
B 2	122			
B 1	30			
A 1	1			
	364		116	480

N.B. Il personale militare eventualmente in soprannumero sarà progressivamente restituito alla componente operativa proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.

06A07073

DECRETO 10 aprile 2006.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi), a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, che disciplina attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, a norma dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e, in particolare, l'art. 2 che dispone tra l'altro, contestualmente alla soppressione della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali (Commiservizi), l'istituzione della Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi);

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998, concernente struttura ordinativa e competenze di Commiservizi, come modificato dall'art. 5 del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche agli ordinamenti di alcune direzioni generali;

Visto l'art. 8 del decreto del Ministro della difesa 11 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 4 Difesa, foglio n. 65, con il quale sono stati determinati organico complessivo e articolazioni delle unità dirigenziali di Commiservizi;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999, registro n. 4 Difesa, foglio n. 170, e successive modificazioni, concernente definizione della tabella dei posti funzioni dirigenziali del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di definire l'ordinamento e le competenze della nuova Direzione generale dei servizi generali;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2005 e all'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 264 del 1997, che prevede l'adozione di decreti del Ministro della difesa per definire le strutture e le competenze degli uffici dell'area centrale del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi), di seguito denominata anche Direzione generale.

Art. 2.

Direttore generale e vice direttore

1. Difeservizi è retta da dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, in qualità di direttore generale, il cui incarico è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Egli è coadiuvato da un vice direttore, ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante.

2. Il vice direttore generale, avvalendosi degli uffici e dei reparti della Direzione generale:

a) provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;

b) cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;

c) formula proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

d) cura la trattazione di materie di volta in volta a lui delegate dal direttore generale.

Art. 3.

Struttura ordinativa e competenze

1. La Direzione generale è organizzata in uffici, reparti, divisioni e servizi, retti come segue e con competenze descritte in corrispondenza:

a) ufficio del direttore generale, retto da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate, nonché di quelle relative al personale in servizio presso la Direzione generale; gestione delle risorse assegnate alla Direzione generale e dei fondi relativi alle competenze accessorie, alle missioni ed al lavoro straordinario; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; coordinamento delle attività concernenti l'antinfortunistica; relazioni sull'attività della Direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; trattazione dei disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare non di competenza dei reparti; rapporti con le organizzazioni sindacali; relazioni con il pubblico per le materie di pertinenza della Direzione generale; gestione dei sistemi informatici in uso alla Direzione generale;

b) ufficio coordinamento tecnico, retto da ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività inerenti al coordinamento relativo alla nomina ed all'attività delle commissioni di collaudo; sopralluoghi tecnici e valutazioni economiche delle congruità e delle anomalie delle offerte; studio dei costi per la determinazione dei prezzi da porre a base d'asta, nonché per la revisione dei prezzi; studio dell'andamento del mercato sotto il profilo dell'offerta qualitativa e dei prezzi; attività di valutazione e affidabilità delle aziende fornitrici; ricerche ed analisi delle fonti di approvvigionamento dei servizi; pianificazione degli acquisti in coordinamento con le divisioni interessate; coordinamento nella trattazione dei problemi che rientrano nella competenza dei reparti; monitoraggio delle attività della Direzione generale sotto il profilo della gestione e del raggiungimento degli obiettivi;

c) servizio contenzioso, retto da funzionario civile.

Compiti: attività inerenti al contenzioso relativo alle attività negoziali; consulenza giuridica in materia di contenzioso; gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; trattazione delle istanze di proroga o dilazione dei termini contrattuali e di condoni penalità; approntamento dei decreti di rescissione e di risoluzione dei contratti, nonché di annullamento di impegni e di incameramento cauzioni; istruttoria dei quesiti da porre agli organi consultivi dello Stato; istruttoria delle pratiche di responsabilità amministrativa per perdita o

cessione di materiali e delle relazioni alla Corte dei conti su danni erariali; predisposizione degli atti di costituzione in mora di presunti responsabili di danni erariali; recupero crediti erariali; sviluppo delle procedure fallimentari; vertenze relative a incidenti o sinistri con coinvolgimento di attrezzature o mezzi strumentali di competenza della Direzione generale, nonché relative transazioni, ivi compresa l'azione di ripetizione a carico di terzi responsabili di somme corrisposte dall'amministrazione; procedimenti connessi ad esecuzione di sentenze di condanna e relativi aspetti penali, con eventuale costituzione di parte civile, per fatto in danno dell'amministrazione e recupero del danno erariale; attività inerenti ai giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, fatte salve le competenze della divisione preposta al recupero crediti della Direzione generale per il personale militare.

d) I reparto (acquisizione di servizi) retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

1ª divisione (trasporti - assicurazioni - rifornimento idrico - manovalanza), retta da un dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: predisposizione degli atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti i servizi di propria competenza, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche dei servizi di competenza; attività amministrativo-finanziaria relativa ai contratti per il servizio assicurativo nei riguardi del personale impegnato in missioni fuori area, nonché ad altre polizze assicurative concernenti il personale e i materiali dell'Amministrazione della difesa; rifornimento idrico delle isole minori della regione Sicilia; controllo della corretta esecuzione dei contratti nelle materie di competenza; esecuzione di servizi in economia;

2ª divisione (spese generali nazionali ed estere - servizio cassa e consegnatari - archivio generale), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: predisposizione degli atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti i servizi di propria competenza, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche dei servizi di competenza ed attività connesse con l'elaborazione della normativa tecnico-amministrativa; definizione delle norme di collaudo ed esecuzione dei contratti; pianificazione o approvvigionamento di servizi tipografici, poligrafici e cartografici, nonché di stampati; spese postali, telegrafiche e d'ufficio per comandi ed organi centrali interforze; spese per il funzionamento di biblioteche, l'acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni, nonché per la riproduzione; spese di registrazione dei contratti degli enti centrali e periferici dell'Amministrazione della difesa; spese per la propaganda, per la stampa e affissione dei manifesti, per la rappresentanza, per la raccolta e compilazione di documenti storici, per gettoni di presenza e per statistiche, per l'acquisto medaglie al valore ed altre insegne; premi per invenzioni, lavori e studi; attività contrattuale inerente agli uffici degli addetti militari all'estero; spese per le borse di studio e per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano; pagamento dei soprassoldi per medaglie ed assegni alle bandiere, dei compensi ed indennità di insegnamento; ripianamento di eventuali deficienze di cassa; spese per le scuole ed i centri unificati d'istruzione per il personale militare, compensi ed indennità d'insegnamento; gestione dell'archivio generale della Difesa; spese per la cooperazione internazionale; coordinamento e controllo delle gestioni affidate ai consegnatari ed ai cassieri;

3ª divisione (servizi connessi alla vigilanza e sorveglianza installazioni militari, servizi alberghieri - smaltimento rifiuti urbani e tossici), retta da un dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: predisposizione degli atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti i servizi di propria competenza, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche dei servizi di competenza; attività contrattuali relative ai servizi di vigilanza e sorveglianza delle installazioni militari, alberghieri, di pulizia e per le manutenzioni; attività connesse al trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani (tasse comunali), nonché speciali, tossici e nocivi; acquisizione, custodia e controllo dei dati generali relativi agli enti, distaccamenti e reparti della Difesa per l'espletamento dei servizi di propria competenza, nonché tenuta della relativa banca dati informatica; predisposizione della reportistica per le esigenze della Direzione generale;

e) II reparto (amministrativo), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

4ª divisione (contratti) retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività inerenti all'approvazione dei contratti in ambito UE o WTO ed in ambito nazionale della Direzione generale, con riferimento ai servizi trasporti, assicurazioni, rifornimento idrico alle isole minori della regione Sicilia, manovalanza, vigilanza o sorveglianza alle installazioni militari, pulizia e servizi alberghieri, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; acquisti all'estero, trattative private e procedure in economia; predisposizione degli atti aggiuntivi ai contratti, per la concessione di proroghe o per i rinnovi contrattuali;

5ª divisione (bilancio) retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: rapporti con i centri di responsabilità amministrativa e gli organi programmatori; raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consun-

tivo; programmazione finanziaria delle risorse necessarie al funzionamento della Direzione generale; gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; attività inerenti alla contabilità economica analitica e tenuta del conto economico; accreditamento di fondi agli enti periferici; erogazione di contributi e controllo della gestione degli enti pubblici, delle associazioni combattentistiche e d'arma soggetti a vigilanza; monitoraggio dell'andamento delle spese della Direzione generale; attività connesse con i compiti dell'ufficiale rogante;

6ª divisione (liquidazioni) retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività relative alla liquidazione e al pagamento dei contratti riguardanti l'erogazione di tutti i servizi della Direzione generale; attività relative agli svincoli cauzionali, alle procedure esecutive nei casi di pignoramenti, nonché alla sospensione dei pagamenti per inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti e nei capitolati.

2. I capi dei reparti di cui al comma 1, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate:

a) definiscono le linee progettuali delle attività di carattere generale, assicurandone l'omogeneità di indirizzo;

b) gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali;

c) provvedono alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo parlamentare, relativi alle materie di competenza;

d) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale;

e) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 4.

Dotazioni organiche

1. Alla Direzione generale è attribuito l'organico complessivo di duecentocinquanta unità di personale militare e civile, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria e fino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonché all'assegnazione delle occorrenti risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il direttore generale si avvale del personale e dell'organizzazione preesistenti della sopprimenda Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, per i soli compiti ad essa in precedenza attribuiti e confluenti a Difeservizi. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio è, ad ogni effetto, equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Posti di funzione dirigenziale civili

1. Fino all'emanazione di coerenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, citato in premessa, alla copertura dei posti di funzione dirigenziale di cui all'allegata tabella si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 7, foglio n. 134

ALLEGATO

ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI

Personale civile		Personale militare		Totale generale
Dirigenti generali	1	Gen. B./Col. o gradi corrispondenti	3	
Dirigenti	8	Ufficiali	20	
C3	3	Sottufficiali	5	
C2	18			
C1	50			
B3	24			
B2	96			
B1	21			
A1	1			
	222		28	250

N.B.: Il personale militare eventualmente in soprannumero sarà progressivamente restituito alla componente operativa proporzionalmente alle assegnazioni di personale civile.

06A07070

DECRETO 10 aprile 2006.

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa (Commidife).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa e, in particolare, l'art. 25;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, che disciplina attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, a norma dell'art. 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e, in particolare, l'art. 2 che dispone tra l'altro, contestualmente alla soppressione della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali (Commiservizi), l'istituzione della Direzione generale di commissariato (Commidife);

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998, concernente struttura ordinativa e competenze di Commiservizi, come modificato dall'art. 5 del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche agli ordinamenti di alcune direzioni generali;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1998, registro n. 3, Difesa, foglio n. 379, e successive modificazioni, che istituisce gli uffici tecnici territoriali (UTT);

Visto l'art. 8 del decreto del Ministro della difesa 11 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 65, con il quale sono stati determinati organico complessivo e articolazioni delle unità dirigenziali di Commiservizi;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999, registro n. 4, Difesa, foglio n. 170, e successive modificazioni, concernente definizione della tabella dei posti funzioni dirigenziali del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di definire l'ordinamento e le competenze della nuova Direzione generale di commissariato;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2005, il quale rinvia alla disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla menzionata legge n. 186 del 2004, per l'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa;

Ravvisata l'opportunità, ai sensi del citato art. 8 del decreto-legge n. 136 del 2004, di conferire l'incarico di direttore generale della Direzione generale di commissariato ad ufficiale generale o ammiraglio delle Forze armate, di grado equiparato a dirigente di prima fascia;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2005 e all'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 264 del 1997, che prevede l'adozione di decreti del Ministro della difesa per definire le strutture e le competenze degli uffici dell'area centrale del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato (Commidife), di seguito denominata anche Direzione generale.

Art. 2.

Direttore generale e vice direttore

1. Commidife è retta da ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate. Egli è coadiuvato da un vice direttore, scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante.

2. Il vice direttore generale, avvalendosi degli uffici e dei reparti della Direzione generale:

a) provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;

b) cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale;

c) formula proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

d) cura la trattazione di materie di volta in volta a lui delegate dal direttore generale.

Art. 3.

Struttura ordinativa e competenze

1. La Direzione generale è organizzata in, uffici, reparti, divisioni e servizi, retti come segue e con competenze descritte in corrispondenza:

a) Ufficio del direttore generale, retto da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate, nonché di quelle relative al personale in servizio presso la Direzione generale e i dipendenti uffici tecnici territoriali; gestione delle risorse assegnate alla Direzione generale e dei fondi relativi alle competenze accessorie, alle missioni ed al lavoro straordinario; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; coordinamento delle attività concernenti l'antinfortunistica; relazioni sull'attività della Direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; trattazione dei disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare non di competenza dei reparti; rapporti con le organizzazioni sindacali; relazioni con il pubblico per le materie di pertinenza della Direzione generale; gestione dei sistemi informatici in uso alla Direzione generale.

b) Ufficio coordinamento tecnico, retto da ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente delle Forze armate.

Compiti: attività inerenti al coordinamento relativo alla nomina ed all'attività delle commissioni di collaudo; sopralluoghi tecnici, controlli sulle lavorazioni e valutazioni economiche delle congruità e delle anomalie delle offerte; studio dei costi per la determinazione dei prezzi da porre a base d'asta, nonché della revisione dei prezzi; studio dell'andamento del mercato sotto il profilo dell'offerta qualitativa e dei prezzi; attività di valutazione e affidabilità delle aziende fornitrici; ricerche ed analisi delle fonti di approvvigionamento; pianificazione degli acquisti in coordinamento con le divisioni interessate; coordinamento nella trattazione dei problemi che rientrano nella competenza dei reparti; monitoraggio delle attività della Direzione generale, sotto il profilo della gestione e del raggiungimento degli obiettivi; coordinamento e controllo delle attività gestionali dei dipendenti uffici tecnici territoriali;

c) Servizio contenzioso, retto da funzionario civile.

Compiti: attività inerenti al contenzioso relativo alle attività negoziali; consulenza giuridica in materia di contenzioso; gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; trattazione delle istanze di proroga o dilazione dei termini contrattuali e di condoni penalità; approntamento dei decreti di rescissione e di risoluzione dei contratti, nonché di annullamento di impegni e di incameramento cauzioni; istruttoria dei quesiti da porre agli organi consultivi dello Stato; istruttoria delle pratiche di responsabilità amministrativa per perdita o cessione di materiali e delle relazioni alla Corte dei conti su danni erariali; predisposizione degli atti di costituzione in mora di presunti responsabili di danni erariali; recupero crediti erariali; sviluppo delle procedure fallimentari; vertenze relative a incidenti o sinistri con coinvolgimento di attrezzature o mezzi strumentali di competenza della Direzione generale, nonché relative transazioni, ivi compresa l'azione di ripetizione a carico di terzi responsabili di somme corrisposte dall'Amministrazione; procedimenti connessi ad esecuzione di sentenze di condanna e relativi aspetti penali, con eventuale costituzione di parte civile, per fatto in danno dell'amministrazione e recupero del danno erariale; attività inerenti ai giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, fatte salve le competenze della divisione preposta al recupero crediti della Direzione generale per il personale militare.

d) I REPARTO (Acquisizione di beni) retto da ufficiale con il grado di generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate.

Si articola in:

1ª divisione (Viveri, vettovagliamento - ristorazione, catering completo e catering veicolato - razioni da combattimento e foraggi), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti l'acquisto di viveri, per il servizio di vettovagliamento nelle varie forme di ristorazione, catering completo o veicolato, razioni da combattimento e foraggi, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; attività connesse con lo studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione, aggiornamento e custodia delle condizioni tecniche e della normativa tecnica relativa ai servizi di vettovagliamento, viveri, razioni da combattimento, foraggi ed alla conservazione delle derrate; attività connesse con il controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prodotti sperimentali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei generi e attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione ed alienazione; esecuzione dei contratti, controllo sulle lavorazioni e collaudi; aggiornamento dei prezzi di cessione.

2ª divisione (Vestiario ed equipaggiamento ordinario o speciale), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti il vestiario e l'equipaggiamento ordinario o speciale, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione, aggiornamento e custodia delle condizioni tecniche e della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione ed al recupero del vestiario ed equipaggiamento ordinario o speciale e dei mezzi campali; attività connesse con il controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prototipi e dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei materiali e attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione e alienazione; esecuzione dei

contratti, controllo sulle lavorazioni e collaudi; aggiornamento dei prezzi di cessione e provvedimenti relativi ai materiali fuori servizio e fuori uso.

3ª divisione (Casermaggio e materiali vari), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: atti propedeutici ed espletamento delle gare concernenti il casermaggio e materiali vari, nonché attività giuridico-amministrativa concernente i relativi contratti; attività connesse con lo studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione e custodia delle condizioni tecniche relative a uso, manutenzione, conservazione, recupero dei materiali di casermaggio, dei mezzi mobili campali e di altri materiali; attività connesse con il controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prototipi e dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei materiali; attività inerenti alla codificazione, pianificazione, approvvigionamento, produzione ed all'alienazione dei materiali; controllo sulle lavorazioni e collaudi; esecuzione dei contratti; aggiornamento dei prezzi di cessione ed ai provvedimenti relativi ai materiali fuori servizio e fuori uso.

e) II REPARTO (Amministrativo), retto da dirigente civile di seconda fascia.

Si articola in:

4ª divisione (Contratti), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività inerenti all'approvazione dei contratti in ambito UE/WTO ed in ambito nazionale per l'acquisto di viveri per il servizio di vettovagliamento, delle razioni da combattimento e dei foraggi, del vestiario ed equipaggiamento ordinario o speciale, del casermaggio e materiali vari; acquisti all'estero, trattative private e procedure in economia; predisposizione degli atti aggiuntivi ai contratti, per la concessione di proroghe o di rinnovi contrattuali.

5ª divisione (Bilancio), retta da ufficiale con il grado di colonnello o corrispondente delle Forze armate.

Compiti: rapporti con i centri di responsabilità amministrativa e gli organi programmatori; raccolta di elementi per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; programmazione finanziaria delle risorse necessarie al funzionamento della Direzione generale e dei dipendenti uffici tecnici territoriali; gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; attività inerenti alla contabilità economica analitica e tenuta del conto economico; accreditamento di fondi agli enti periferici relativi alle attività istituzionali e monitoraggio dell'andamento delle spese della Direzione generale; attività connesse con i compiti dell'ufficiale rogante.

6ª divisione (Liquidazioni), retta da dirigente civile di seconda fascia.

Compiti: attività relative alla liquidazione dei contratti riguardanti l'approvvigionamento di viveri, vestiario e casermaggio per le esigenze delle Forze armate ed emissione dei relativi titoli di pagamento; attività relative agli svincoli cauzionali, alle procedure esecutive nei casi di pignoramenti, nonché alla sospensione dei pagamenti per inosservanza delle clausole contrattuali e della disciplina contenuta nei capitolati.

2. I capi dei reparti di cui al comma 1, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate:

a) definiscono le linee progettuali delle attività di carattere generale, assicurandone l'omogeneità di indirizzo;

b) gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali;

c) provvedono alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo parlamentare, relativi alle materie di competenza;

d) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale;

e) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

3. Dalla Direzione generale dipendono gli uffici tecnici territoriali di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1998, e successive modificazioni, citato in premessa.

Art. 4.

Dotazioni organiche

1. Alla Direzione generale è attribuito l'organico complessivo di n. 159 unità di personale militare e civile, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Posti di funzione dirigenziale civili

1. Fino all'emanazione di coerenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, citato in premessa, alla copertura dei posti di funzione dirigenziale di cui all'allegata tabella si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria e fino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonché all'assegnazione delle occorrenti risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Direttore generale si avvale del personale e dell'organizzazione preesistenti della sopprimenda Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, per i soli compiti ad essa in precedenza attribuiti e confluenti a Commidife. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio è, ad ogni effetto, equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, di cui in premessa;

b) l'art. 8 del decreto del Ministro della difesa 11 agosto 1998, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 7, foglio n. 133

ALLEGATO

ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO

Personale civile		Personale militare		Totale generale
Dirigenti	4	Gen. C.A./Gen. D. o gradi corrispondenti	1	
C3	2	Gen. B./Col. o gradi corrispondenti	7	
C2	10	Ufficiali	40	
C1	16	Sottufficiali	20	
B3	21			
B2	26			
B1	11			
A1	1			
	91		68	159

06A07072

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 20 luglio 2006 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 22 maggio e 23 giugno 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006,

entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 10 agosto 2016, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1º agosto 2006, non verrà corrisposta da momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 10 agosto 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 10 agosto 2006.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07088

DECRETO 25 luglio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 giugno 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 giugno 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 giugno 2006, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 giugno 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli

articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 giugno 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 giugno 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07089

DECRETO 25 luglio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 22 maggio e 23 giugno 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07090

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2006.

Inclusione della sostanza attiva «Oxamil» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/16/CE della Commissione del 7 febbraio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche l'oxamil da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva oxamil;

Vista la direttiva della Commissione 2006/16/CE del 7 febbraio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva oxamil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che dall'esame della sostanza attiva oxamil non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/16/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva oxamil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/16/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva oxamil nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO[(1)]/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «oxamil» è iscritta, fino al 31 luglio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

---

(1) DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori presso la Commissione UE.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 luglio 2006, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2006.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 luglio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 luglio 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 luglio 2006, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 luglio 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2008.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 31 gennaio 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 30 luglio 2011.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2009.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 110

ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
117	Oxamil CAS n. 23135-22-0 CIPAC n. 342	N-metilcarbammato di N', N'-dimetilcarbammoil (metiltio)-metilenamina	970 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematocida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'oxamil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale, • gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di volàtili, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi. • Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di protezione. Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per volatili, mammiferi e lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali l'oxamil è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

06A07035

DECRETO 10 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Boing 25 PB», registrato al n. 11754.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2003 dall'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: TRN 8F ora ridenominato Boing 25 PB;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 18 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara);

Adica S.r.l., via dello Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni);

Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara);

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2, Cotignola (Ravenna);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Boing 25 PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), autorizzato con decreto del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997.

Adica S.r.l., via dello Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004;

Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2, Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreto del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Torre S.r.l., via Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena), autorizzato con decreto del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003;

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11754.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BOING 25 PB

INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA CHITINO-INIBITORE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

BOING 25 PB
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
BUPROFEZIN puro g 25
Coformulanti q.b. a 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento n. 11 – Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE
BOING 25 PB è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embriogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture:
MELO, PERO, PESCO - Cocciniglia di San Josè (Quadraspidioto) 100-150 g/hl (minimo 2 kg/ha) intervenire sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di topo per le Pomacee, Bottoni rosa per il Pesco.
ACTINIDIA - Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) 100-150 g/hl (minimo 2 kg/ha) intervenire alla migrazione delle neanidi.
VITE - Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) 100 g/hl Intervenire sulle larve Cocciniglie 100 g/hl.
AGRUMI **(arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino)** - Cocciniglie (Aonidiella aurantii, ecc.) 100-150 g/hl (minimo 2 kg/ha), da solo; 75-100 g/hl (1,5 kg/ha) in miscela con un Olio minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi Mosca bianca e altri Aleurodidi 100 g/hl.
OLIVO - Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) 100-150 g/hl (minimo 2 kg/ha) da solo; 75-100 g/hl (1,5 kg/ha) in miscela con un Olio Minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi.
COLTURE ORTIVE **(pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino, fagiolo, fagiolino, pisello, lattuga)** - Larve di Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum 70 g/hl Bemisia tabaci 100 g/hl.
RISO, FRUMENTO - Cicaline 60-100 g/hl.
COTONE - Larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 100 g/hl.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI - Cocciniglie 100-150 g/hl (neanidi in migrazione) 200 g/hl (forme svernanti alla ripresa vegetativa).
Avvertenze: il prodotto non elimina gli adulti, pertanto qualora fosse necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con un idoneo adulticida. E' necessaria una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione trattata.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ - Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Arancio, limone, clementino, tangerino, mandarino, melo, pero, pesco 7 gg. melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, peperone, melone, cetriolo, zucchino 3 gg. pomodoro 2 gg. vite 15 gg. actinidia 30 gg. olivo 28 gg. riso 21 gg. cotone 24 gg. lattuga, frumento 14 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BOING 25 PB

INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA CHITINO-INIBITORE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

BOING 25 PB
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
BUPROFEZIN puro g 25
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A07069

DECRETO 11 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pelican», registrato al n. 12246.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2004 dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in via A. Silvani, 113 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Pelican;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Diflufenican;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 6 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in via A. Silvani, 113 - Roma, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato Pelican con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12246.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

PELICAN

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ERBICIDA SELETTIVO DI PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PRECOCE PER IL FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO E CEREALI MINORI

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
DIFLUFENICAN puro g. 42,4 (=500 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Antonio Silvani, 113 - 00139 Roma

Contenuto: 250-500ml 1-5-10-20 L

Partita n.

Stabilimento di produzione: **CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il PELICAN è un diserbante in formulazione flowable per l'impiego in pre-emergenza o in post-emergenza precoce del frumento tenero e duro, dell'orzo e dei cereali minori, attivo nei confronti delle più diffuse infestanti dicotiledoni, quali: Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).
La suscettibilità all'erbicida di Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Margherita (*Chrisanthemum spp.*), Centaurea (*Centaurea spp.*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Canapaccia comune (*Galeopsis tetrahit*) e Convolvolo nero (*Polygonum convolvulus*) è irregolare.
Sono resistenti Coriandolo fetido (*Bifora radians*) e Pettine di Venere (*Scandix pecten-veneris*).
Il prodotto è in grado di esplicare una collaterale attività di contenimento sulle seguenti infestanti graminacee: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica venti*), Loglio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*) e Scagliola (*Phalaris spp.*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato in pre-emergenza della coltura e delle infestanti oppure in post-emergenza precoce sulla coltura nello stadio di 1-3 foglie, con infestanti allo stadio di plantula.

DOSI

- In pre-emergenza 200-300 ml/ha
- In post-emergenza 300-400 ml/ha.

Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 litri/ha.
In caso di trattamenti di pre-emergenza il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno stesso e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).

COMPATIBILITÀ

Nelle applicazioni di pre-emergenza il prodotto può venire associato a formulati a base di Isoproturon, Clortoluron e Trifluralin. In applicazioni di post-emergenza il Diflufenican può essere associato a formulati a base di Ioxinil più MCPP, Bromoxinil o Dicamba.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sottoforma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE: Sui terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 84 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A07068

DECRETO 11 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cantus», registrato al n. 12862.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 26 febbraio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 4 novembre 2005 dall'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato BAS 510 01 F successivamente ridenominato Cantus, contenente la sostanza attiva boscalid;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 2002/268/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 92 del 9 aprile 2002 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva boscalid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Vista la nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cantus, contenente la sostanza attiva boscalid, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva boscalid in allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Per la sostanza attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
pero	1
pesco, nettarino, albicocco, ciliegio	2
susino	1
vite	uva: 2 - vino: 1
melone, cocomero, zucca	0,1
zucchino, cetriolo	0,2
kiwi	5
fragola	3
pomodoro	1
peperone	2
lattughe e simili	10

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1-0,2-1-1,2-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen - Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12862.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CANTUS®

Fungicida

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
BOSCALID puro g 50
Coformulanti q. b. a ..g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Salute n. __________del __ / __ /______

Contenuto netto: 0,1 –0,2 - 1 – 1,2 – 5 kg

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

MODO D'AZIONE
Boscalid è una sostanza attiva fungicida di contatto, con proprietà translaminari, molto attivo nei confronti di numerosi funghi patogeni (v. tabella). Boscalid inibisce la germinazione delle spore, l'allungamento del tubulo germinativo, la crescita del micelio e la sporulazione.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto è applicabile in pieno campo per vite, drupacee e pero; in pieno campo e/o in serra per le altre colture.

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti all'anno.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Nel caso di trattamenti con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha su vite, pesco e colture erbacee, e a 1.500 L/ha su pero, fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella.

CANTUS deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.

Si consiglia di usare CANTUS nei periodi critici per le malattie elencate in tabella. Si ricorda che per la vite i momenti chiave per il controllo della botrite sono: la fine della fioritura; la pre-chiusura dei grappoli; l'invaiatura; la pre-vendemmia.

Si deve anche tenere presente che la forte umidità (per pioggia o nebbia) e le ferite, soprattutto degli acini, provocate da grandine, insetti (tignola e tignoletta) o funghi (oidio), favoriscono lo sviluppo della botrite della vite.

Con alte pressioni delle malattie con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non superare il numero massimo di interventi indicati in tabella per le singole colture ed avversità. E' consigliabile alternare CANTUS con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Botrite e oidio	100-120	1,0-1,2	-	1
Vite	Oidio	20	0,2	8 - 10	3
Pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio	Moniliosi	40	0,4	7-14	3
Pero	Maculatura bruna	27	0,4	7-14	3
Fragola	Botrite	96	0,96	7-10	2
Pomodoro peperone	Botrite e oidio	80	0,8	7-10	2
Lattughe e simili	Botrite e sclerotinia	80	0,8	7-10	2
Melone, cocomero cetriolo, zucchino e zucca	Oidio	16-20	0,16-0,2	7-10	2
Kiwi in post-raccolta	Botrite	75	-	-	1

FITOTOSSICITÀ
In tutte le prove condotte, CANTUS non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà di colture saggiate. Tuttavia, su varietà nuove, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

COMPATIBILITÀ
CANTUS è risultato compatibile con i più diffusi prodotti insetticidi, regolatori di crescita e fungicidi, ad ampio spettro (rame, zolfo, ditiocarbammati) e a base di pyraclostrobin, in commercio al momento della sua registrazione.

Avvertenza: Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e semi maschera filtrante con filtro tipo FF-P2.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite; 14 giorni su lattughe e simili; 7 giorni su pero; 3 giorni su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, peperone, melone, cocomero, cetriolo, zucca e zucchino.
Dopo il trattamento in post-raccolta dei frutti di KIWI lasciar trascorrere almeno 60 giorni prima della commercializzazione.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

06A07048

DECRETO 13 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gremmy», registrato al n. 12185.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16, Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL 0403 ora ridenominato Gremmy;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: ciproconazolo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16, - Ravenna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato Gremmy con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10-20-25-50-100-200-250-500 e kg 1-5-10-25 nonché in sacchetti idrosolubili g 50 (5x10g) - 100 (2x50g) - 250 (5x50g) - 500 (2x250g).

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreto del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12185.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

GREMMY

Fungicida sistemico
GRANULI IDRODISPERDIBILI

Partita n. *

AGRO

Composizione:
Ciproconazolo puro............ g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Pericoloso per l'ambiente

NOCIVO

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di Incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Officina di produzione :
S.T.I. – Solfotecnica Italiana spa : Cotignola (RA)

Contenuto netto : g 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500
Kg 1 – 5 – 10 – 25

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite : contro *Oidio* 10-12,5 g/hl ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g /hl adottando un intervallo di 10-14 giorni. In zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g/hl, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati. Contro *Muffa grigia* : 20 g/hl. Effettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido. Contro *Mal dell'Esca*: 10 g per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro. Impiegare GREMMY su piante con sviluppo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente. Intervenire quindi :

- **su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca**
- **su vigneti di non oltre 15 anni di età**
- **subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare del vigneto.**

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm. Epoca di applicazione : alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza. Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.

Melo e Pero : contro *Ticchiolatura ed Oidio*: 12,5 g/hl da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo all'inizio della caduta petali. Contro *Ticchiolatura tardiva e Monilia* : impiegare GREMMY in funzione delle piogge alla dose di 15-20 g/hl fino a 7 giorni dalla raccolta.

Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo):
contro *Oidio*: 10-12,5 g/hl ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali. Contro *Monilia* : 10-12,5 g/hl. Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (come in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare GREMMY con prodotti a base di Tiram, benzimidazolici, Ditianon e dosi ridotte. Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta, impiegare GREMMY da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia. Contro *Ruggine* 12,5 g/hl iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Asparago : contro *Ruggine* 250-300 g/ha; iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri trattando ogni 14-15 giorni.

Carciofo : contro *Oidio*: 125-150 g/ha: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Pisello: contro *Oidio* 100-125 g/ha; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Pomodoro : contro *Cladosporiosi e Oidio* 10-12,5 g/hl; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Fiori ed ornamentali contro *Oidio* 10-15 g/hl; *Ruggini* 20-30 g/hl

Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : stemperare il prodotto in poca acqua, quindi versarla nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo; 10 giorni prima della raccolta per pomodoro; 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero; 3 giorni prima della raccolta per pesco.

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

"Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte"

"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GREMMY

Fungicida sistemico

GRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Partita n. *

Composizione:
Ciproconazolo puro .... g 10
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officina di produzione :
S.T.I. – Solfotecnica Italiana spa : Cotignola (RA)

Contenuto netto :
g 50(5x10g) – 100(2x50g) – 250(5x50g) – 500(2x250g)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite : contro *Oidio* 10-12,5 g/hl ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g /hl adottando un intervallo di 10-14 giorni. In zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g/hl, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati. Contro *Muffa grigia* : 20 g/hl. Effettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido. Contro *Mal dell'Esca*: 10 g per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro. Impiegare GREMMY su piante con sviluppo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente. Intervenire quindi :

- su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca
- su vigneti di non oltre 15 anni di età
- subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare del vigneto.

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm. Epoca di applicazione : alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza. Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.
Melo e Pero : contro *Ticchiolatura ed Oidio*: 12,5 g/hl da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo all'inizio della caduta petali. Contro *Ticchiolatura tardiva e Monilia* : impiegare GREMMY in funzione delle piogge alla dose di 15-20 g/hl fino a 7 giorni dalla raccolta.
Drupacee (pesco, albicocco, susino, mandorlo):
contro *Oidio*: 10-12,5 g/hl ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali. Contro *Monilia* : 10-12,5 g/hl. Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (come in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare GREMMY con prodotti a base di Tiram, benzimidazolici, Ditianon e dosi ridotte. Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta, impiegare GREMMY da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia. Contro *Ruggine* 12,5 g/hl iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Etichetta / Foglietto illustrativo

Asparago : contro *Ruggine* 250-300 g/ha; iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri trattando ogni 14-15 giorni.
Carciofo : contro *Oidio*: 125-150 g/ha: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pisello: contro *Oidio* 100-125 g/ha; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Pomodoro : contro *Cladosporiosi e Oidio* 10-12,5 g/hl; intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Fiori ed ornamentali contro *Oidio* 10-15 g/hl; *Ruggini* 20-30 g/hl
Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : stemperare il prodotto in poca acqua, quindi versarla nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo; 10 giorni prima della raccolta per pomodoro; 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero; 3 giorni prima della raccolta per pesco.
Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
"Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

Non toccare mai i sacchetti con mani/ guanti bagnati.

STOCCAGGIO :
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti, richiudere bene la confezione
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi

1 Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 d'acqua lasciando fermo l'agitatore

2 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

3 Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

4 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Gremmy

Fungicida sistemico
GRANULI IDRODISPERDIBILI

Partita n. *

Composizione:
Ciproconazolo puro..................g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Officine di produzione :
S.T.I. – Solfotecnica Italiana spa : Cotignola (RA)

Contenuto netto : g 10 – 20 – 25 – 50 – 100

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo; 10 giorni prima della raccolta per pomodoro; 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero; 3 giorni prima della raccolta per pesco.
Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
"Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GREMMY

Fungicida sistemico

GRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Partita n. *

Composizione:
Ciproconazolo puro...... g 10
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di Rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officina di produzione :
S.T.I. – Solfotecnica Italiana spa : Cotignola (RA)

Contenuto netto :
g 50(5x10g) – 100(2x50g)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuili ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo; 10 giorni prima della raccolta per pomodoro; 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero; 3 giorni prima della raccolta per pesco.
Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
"Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte"
"Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento"
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Facsimile di stampa per la monodose idrosolubile

Gremmy

Fungicida sistemico

Granuli Idrodisperdibili in sacchetto idrosolubile

Composizione:
Ciproconazolo puro g 10
Coformulanti q.b. a g100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGROSOL S.r.l.
Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna

Registrazione n. Ministero della Salute del

Officina di Produzione :
S.T.I. – Solfotecnica Italiana spa : Cotignola (RA)

Contenuto netto : g 10 - 50 - 250

Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Da non vendere ne conservare fuori della confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

06A07049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a D.O.C., in Marsala, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a D.O.C., con sede in Marsala (Trapani), via Curatolo n. 32, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 6 giugno 2006 dal citato consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 13 febbraio 2003, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 13 febbraio 2003;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 13 febbraio 2003, al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a D.O.C., con sede in Marsala (Trapani), via Curatolo n. 32, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatitivà del Consorzio tutela del vino Marsala DOC e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07032

DECRETO 19 luglio 2006.

Conferimento al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, in Ortona, dell'incarico a svolgere, nei riguardi denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del citato consorzio e confermato allo stesso consorzio l'incarico di cui al predetto decreto ministeriale 21 novembre 2003;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2006 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 maggio 2006 sulla richiesta in questione;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 6 luglio 2006 dal citato consorzio a seguito delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale vini DO e IGT;

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate denominazioni di origine, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini d'Abruzzo l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini d'Abruzzo e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07031

DECRETO 21 luglio 2006.

Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2006/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del reg. n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Visto il proprio decreto 4 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2005, recante disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006;

Considerato che sono in corso presso la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le procedure per l'adozione del decreto applicativo dell'art. 16, comma 9, della legge n. 164/1992, recante le disposizioni definitive per la rivendicazione annuale

delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, che entreranno in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008 e che, pertanto, permangono per la prossima campagna vendemmiale le condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato decreto 4 agosto 2005;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2006/2007, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more dell'emanazione del citato decreto recante le disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti Camere di commercio, in via transitoria e per la sola campagna vendemmiale 2006/2007, si adottano le disposizioni previste nel decreto 4 agosto 2005 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Bergamo, 21 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07030

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 5 giugno 2006.

Conferimento delle deleghe ai Sottosegretari di Stato on.li Gaetano Pascarella e Letizia De Torre.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che istituisce il Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di governo;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 maggio 2006 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, l'on. Pascarella Gaetano, l'on. Letizia De Torre e la dott.ssa Mariangela Bastico;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie ai Sottosegretari di Stato on. Pascarella Gaetano e on. Letizia De Torre;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Gaetano Pascarella e all'on. Letizia De Torre, Sottosegretari di Stato del Ministero dell'istruzione, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati rispettivamente ai successivi articoli 2 e 3.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i predetti Sottosegretari operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. All'on. Gaetano Pascarella è conferita la delega a trattare:

a) progetti di interventi di formazione nell'area del Mezzogiorno;

b) dispersione scolastica;

c) edilizia scolastica e sicurezza (decreto legislativo n. 626/1994);

d) questioni riguardanti l'area del contenzioso del personale del Ministero e della scuola, ivi comprese le richieste di parere al Consiglio di Stato per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

e) semplificazione normativa.

2. È altresì delegata all'on. Gaetano Pascarella la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. All'on. Letizia De Torre è conferita la delega a trattare:

a) organi collegiali;

b) diritto allo studio;

c) politiche familiari;

d) disabilità;

e) immigrazione ed integrazione scolastica.

2. È altresì delegata all'on. Letizia De Torre la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

l) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato;

m) rapporti con le organizzazioni sindacali e con regioni, comuni e province;

n) processi di innovazione sul sistema scolastico;

o) atti relativi alla dirigenza dell'Amministrazione;

p) stampa e comunicazione;

q) informatizzazione;

r) bilancio.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato, on. Gaetano Pascarella e on. Letizia De Torre, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 6.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica dei Sottosegretari di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 5 giugno 2006

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 79

06A07063

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 luglio 2006.

Equipollenza con il titolo di dottore di ricerca del diploma di perfezionamento scientifico, rilasciato dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana - articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 8;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 49, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo, 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera *d)*;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme in materia di dottorato di ricerca;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 consente al Ministro dell'università e della ricerca di stabilire, con proprio decreto, le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca

di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998 concernente le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario;

Vista l'istanza presentata dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana sita in Napoli, per i fini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 2006;

Atteso che il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi di perfezionamento scientifico in «Architettura e studi urbani» rilasciati dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana, con sede in Napoli, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle Università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni ciclo formativo, deve essere di almeno tre unità;

b) l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire mediante concorso per titoli ed esami;

c) ai corsi di perfezionamento in questione sono ammessi cittadini europei che non abbiano superato i trentacinque anni di età, in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica/magistrale in architettura o titolo universitario straniero ritenuto equipollente.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana è dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di architettura urbana a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Roma, 14 luglio 2006

Il Ministro: MUSSI

06A07023

DECRETO 21 luglio 2006.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002. Anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 3.310 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole, per le attività di cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO *A*

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive(DM 20/2/2002)**
LIGURIA	**GENOVA**	**30**
PIEMONTE	**TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)**	**70**
VALLE D'AOSTA	**AOSTA**	**20**
LOMBARDIA	**PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)**	**N.A..**
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	**BOLZANO**	**N.A.**
VENETO	**VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)**	**210**
FRIULI	**GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)**	**UDINE 100 TRIESTE N.A.**
Provincia Autonoma di TRENTO	**TRENTO**	**N.A.**
EMILIA ROMAGNA	**BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena -Reggio Emilia-Parma)**	**270**
TOSCANA	**PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)**	**400**
MARCHE	**MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)**	**60**
LAZIO	**ROMA III ROMA L.U.M.S.A**	**N.A.**
UMBRIA	**PERUGIA**	**N.A.**
MOLISE	**CAMPOBASSO**	**60**
ABRUZZO	**CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila -Teramo)**	**N.A.**
CAMPANIA	**NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)**	**550**
BASILICATA	**POTENZA**	**90**
PUGLIA	**BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)**	**600**
CALABRIA	**COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)**	**150**
SICILIA	**PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)**	**200 Messina 300 Palermo 200 Catania**
SARDEGNA	**CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)**	**N.A.**

Totale 3310

06A07022

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 217/01/CONS, recante il regolamento concernente l'accesso ai documenti. (Deliberazione n. 422/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 giugno 2001, n. 141, così come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 ottobre 2003, n. 240;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2006;

Ritenuto di adottare specifiche procedure concernenti i limiti e le modalità di accesso ai verbali relativi alle riunioni degli Organi;

Udita la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 217/01/CONS recante il regolamento concernente l'accesso ai documenti

1. All'art. 4, comma 1, la lettera *f)* è riformulata come segue:

«f) *I verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni, fatto salvo per quanto concerne le parti relative all'esposizione del componente relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento e, ove necessario, le conclusioni del Presidente.*»

2. All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis. Nel caso in cui sia inoltrata istanza di accesso ai processi verbali ne viene predisposto un apposito estratto relativo all'argomento di discussione per il quale l'istanza di accesso è stata presentata con le modalità ed i limiti di cui al precedente comma 1, lettera f)*».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 giugno 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

06A07061

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

Modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 6 dell'allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, approvato con la delibera n. 127/00/CONS. (Deliberazione n. 438/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua seduta di Consiglio del 12 luglio 2006;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» ed in particolare l'art. 2, comma 38 e comma 40;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)* e comma 2;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007» ed in particolare la l'art. 18, comma 24, in base al quale «Il comma 40 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: *Le somme di cui al comma 38, lettera b) afferenti all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti»;*

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005 ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone «il contributo di cui all'art. 1 affluisce direttamente al bilancio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005 secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità»;

Vista la propria delibera n. 127/00/CONS di approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 aprile 2000, n. 86;

Vista la propria delibera n. 289/01/CONS di modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS recante «Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2001, n. 189;

Vista la propria delibera n. 405/02/CONS recante modifica dell'art. 6 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 gennaio 2003, n. 9;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del medesimo regolamento in base al quale i soggetti richiedenti sono tenuti al pagamento «a favore dell'Autorità competente» di un contributo «a titolo di rimborso delle spese di istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione»;

Vista la propria delibera n. 329/00/CONS recante «modalità di versamento di cui all'art. 6 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi radiotelevisivi» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2000, n. 154;

Considerato che l'art. 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede che può essere istituito un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità con le stesse modalità previste per la riscossione del contributo in percentuale sui ricavi dei soggetti operanti nel settore della comunicazioni;

Considerato che l'art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312 ha modificato le modalità di riscossione del contributo in percentuale sui ricavi dei soggetti operanti nel settore della comunicazioni, prevedendo il versamento diretto nel bilancio dell'Autorità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, comma 65, che conferma la regola del versamento diretto alla Autorità dei contributi finanziati dal mercato di competenza per le spese di funzionamento;

Ravvisata l'esigenza di indicare agli operatori le nuove modalità di versamento del contributo di cui all'art. 6, comma 1 della delibera n. 127/00/CONS al fine di uniformare la disciplina per la riscossione dei corrispettivi per i servizi resi a quella dei contributi sui ricavi, come previsto dalla legge;

Udita la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato *A* al regolamento, approvato con la delibera n. 127/00/CONS, dovuto a favore dell'Autorità per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 ABI 01010 CAB 03494 CIN L, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presso Istituto San Paolo - Banco di Napoli.

2. L'attestazione del versamento di cui al comma 1, deve contenere oltre la causale «contributo di cui all'art. 6, comma 1 della delibera n. 127/00/CONS» l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA del soggetto richiedente l'autorizzazione.

3. Il Servizio amministrazione e personale è incaricato di curare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

4. La presente delibera è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

5. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 luglio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

06A07074

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 luglio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Revatio (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 98/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Revatio (sildenafil), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/318/001 20 mg compressa rivestita con film 90 compresse in blisyter pvc/alu

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento del'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 aprile 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Revatio debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale REVATIO (sildenafil) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

20 mg compressa rivestita con film 90 compresse in blister PVC/ALU; n. AIC 036982015/E (in base 10) 1378M7Z (in base 32);

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale REVATIO (sildenafil) è classificata come segue:

Confezione:

20 mg compressa rivestita con film 90 compresse in blister PVC/ALU;

n. AIC 036982015/E (in base 10) 1378M7Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A07037

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2006.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2447).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 10 marzo 2006 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 11 luglio 2006;

Considerato che la rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA soddisfa le condizioni di accesso indicate negli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 luglio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, via A. Appiani, n. 12, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A07059

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 18 luglio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Università;

Visto lo Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente modificato ed integrato con i DD.RR. n. 3090 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1998 e n. 2185 del 4 maggio 2001;

Visto altresì il D.R. n. 3063 del 4 luglio 2001 con il quale si è provveduto alla riformulazione e alla ripubblicazione del testo aggiornato dello Statuto di Ateneo;

Visti i DD.RR. n. 2894 del 17 luglio 2003 e n. 570 del 20 febbraio 2006 con i quali il testo dello statuto risultante dal sopracitato D.R. n. 3063 del 4 luglio 2001 è stato ulteriormente modificato ed integrato;

Viste le delibere n. 55 del 20 giugno 2006 e n. 70 del 22 giugno 2006 rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione relative ad ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 50 dello statuto di Ateneo così come da ultimo modificato con D.R. n. 570 del 20 febbraio 2006;

Vista la rettorale prot. n. 19727 del 23 giugno 2006, con la quale le modifiche di cui trattasi sono state trasmesse al M.U.R. - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 2573 del 28 giugno 2006, assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 20808 del 4 luglio 2006, con la quale il M.U.R. - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;

Ritenuto pertanto di aver completato l'*iter* previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;

Visto in particolare l'art. 10 del vigente statuto inerente la procedura da seguire per le modifiche statutarie;

Decreta:

Allo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con D.R. n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con D.R. n. 3063 del 4 luglio 2001 e successivamente modificato ed integrato con i DD.RR. n. 2894 del 17 luglio 2003 e n. 570 del 20 febbraio 2006 sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.

All'art. 50 (Collegio dei revisori dei conti) l'ultimo periodo del comma 3 è abrogato.

Art. 2.

All'art. 50 (Collegio dei revisori dei conti) il comma 4 è così sostituto:

«I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale individua altresì il presidente del collegio».

Art. 3.

Per effetto delle modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il testo dell'art. 50 dello statuto è riformulato come da allegato al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Caserta, 18 luglio 2006

Il rettore: GRELLA

ALLEGATO

TESTO STORICO (D.R. n. 570/2006)	NUOVO TESTO RIFORMULATO
art. 50	art. 50
Collegio dei revisori dei conti	**Collegio dei revisori dei conti**
1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla regolarità della gestione dell'università e delle strutture decentrate. Esso svolge altresì funzioni di consulenza agli organi accademici	1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla regolarità della gestione dell'università e delle strutture decentrate. Esso svolge altresì funzioni di consulenza agli organi accademici
2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo	2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo
3. Il collegio è composto da cinque componenti scelti tra: a) magistrati della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'Economia e Finanze, o Avvocati dello Stato; b) dirigenti o funzionari del MIUR c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'Economia e Finanze d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro e) esperti in materia di gestione pubblica f) docenti universitari Nel caso in cui vengano scelti componenti della categoria a) uno di essi ne assume la presidenza.	3. Il collegio è composto da cinque componenti scelti tra: a) magistrati della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'Economia e Finanze, o Avvocati dello Stato; b) dirigenti o funzionari del MIUR c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'Economia e Finanze d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro e) esperti in materia di gestione pubblica f) docenti universitari.
4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le personale di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore. La funzione di revisore dei conti non può essere attribuita per più di due volte consecutive.	4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le personale di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale individua altresì il presidente del collegio.
5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale ed è prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore.	5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale ed è prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore.

06A07047

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 luglio 2006, n. **7**

Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Quote supplementari di zucchero e quote aggiuntive di isoglucosio, ai sensi del regolamento (CE) n. 952/2006.

All'A.G.E.A. Coordinamento Roma

All'UNIONZUCCHERO

Società SFIR

Gruppo SADAM Zuccherifici

CO.PRO.B./ITALIA Zuccheri

Allo Zuccherificio del Molise

Cargill S.r.l.

Roquette Italia S.p.a.

Il regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione del 29 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, prevede, tra l'altro, la facoltà, da parte delle imprese riconosciute, di richiedere quote supplementari di zucchero e quote aggiuntive di isoglucosio.

In tale ambito, l'Amministrazione ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

1) Ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (CE) n. 952/2006, alle imprese produttrici di zucchero è data la possibilità di presentare domanda per richiedere quote supplementari di zucchero, specificando la campagna di commercializzazione a cui tali quote devono essere attribuite.

2) Ai sensi dell'art. 19 del richiamato regolamento (CE) n. 952/2006, alle imprese produttrici di isoglucosio è data la possibilità di presentare domanda per richiedere l'attribuzione di quote aggiuntive di isoglucosio.

3) Le domande per l'attribuzione delle quote supplementari di zucchero, limitatamente alle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, e delle quote aggiuntive di isoglucosio devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 30 settembre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il 30 settembre 2007 per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il 30 settembre 2008 per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e il 30 settembre 2009 per la campagna di commercializzazione 2009/2010.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale delle politiche agricole: CATANIA

06A07060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2636
Yen	147,52
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,360
Corona danese	7,4612
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68330
Fiorino ungherese	272,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9106
Corona svedese	9,2655
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,070
Franco svizzero	1,5737
Corona islandese	92,46
Corona norvegese	7,9400
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2665
Nuovo leu romeno	3,5445
Rublo russo	34,0200
Nuova lira turca	1,9350
Dollaro australiano	1,6727
Dollaro canadese	1,4406
Yuan cinese	10,0924
Dollaro di Hong Kong	9,8276
Rupia indonesiana	11524,03
Won sudcoreano	1203,58
Ringgit malese	4,6595
Dollaro neozelandese	2,0170
Peso filippino	65,549
Dollaro di Singapore	2,0012
Baht tailandese	47,990
Rand sudafricano	8,8227

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07177

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Octacillin».

Decreto n. 60 del 27 giugno 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0214/001 del 21 dicembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario OCTACILLIN polvere solubile per polli.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (PO Box, 179 - 5530 AD Bladel) - Paesi Bassi.

Produttore: Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (PO Box, 179 - 5530 AD Bladel) - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 103775019;

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 103775021;

sacchetto da 500 g - A.I.C. n. 103775033;

sacchetto da 1000 g - A.I.C. n. 103775045.

Composizione: 100 g di polvere idrosolubile per uso orale contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato 69,70 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (ad esclusione delle galline che producono uova per il consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni nei polli causate da batteri sensibili all'amoxicillina. Non è attivo contro gli organismi che producono beta-lattamasi.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: la polvere restante può essere conservata per 3 mesi in luogo asciutto e dopo aver richiuso il sacchetto con un fermaglio (dopo aver ripiegato il bordo del sacchetto aperto);

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione in acqua, il prodotto rimanente dopo 12 ore deve essere eliminato dato che i contenitori metallici possono influire negativamente sulla stabilità del prodotto, si raccomanda di non usare contenitori metallici per la conservazione delle soluzioni.

Tempi di attesa:

carne: 24 ore;

uova: uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline che producono uova per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A07040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, della specialità medicinale per uso veterinario «Friskies Procontrol gocce».

Provvedimento n. 141 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: FRISKIES PROCONTROL GOCCE antiparassitario e disinfestante per uso esterno, nella confezione: astuccio con 6 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103606012.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano - via G. Ripamonti n. 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto: variazione tipo Ib: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione - sostituzione di un eccipiente con un altro comparabile.

È autorizzata la variazione tipo Ib della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione e, precisamente:

sostituzione dell'eccipiente autorizzato 2-(2metossietossi) etanolo con il propilen glicole monometil etere (dowanol PM);

estensione del periodo di validità da 24 a 48 mesi;

modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, al punto 5.4 «Effetti indesiderati» che ora è il seguente:

«Con il principio attivo permetrina possono, anche se raramente, verificarsi fenomeni di ipersensibilità cutanea che si manifestano con letargia, prurito, eritema, rash cutaneo e perdita di pelo al sito di applicazione.

In tali evenienze è consigliabile sottoporre l'animale a lavaggio completo (bagno) e rivolgersi al medico veterinario per le cure del caso.

L'eccipiente è di norma dotato di buona tollerabilità locale e solo in casi eccezionali può indurre ipersensibilizzazione cutanea».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 38805 del 28 giugno 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 30 novembre 2004, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Imprese impegnate nei lavori di costruzione e gestione del sistema di smaltimento integrato R.S.U. «Calabria Sud».

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38842 del 28 giugno 2006, è stata autorizzata la corresponsione dal 30 novembre 2004 al 28 febbraio 2007 del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività ora indicate.

06A07033

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periochip»

Estratto determinazione n. 262 del 19 luglio 2006

Medicinale: PERIOCHIP.

Titolare A.I.C.: Dexcel Pharma Ltd - 1 Cottesbrooke Park, Heartlands Business Park - Daventry Northamptonshire Ltd NN11 5YL - Regno Unito.

Confezione:

2,5 mg inserti dentali blister da 2 inserti dentali;

A.I.C. n. 034089021/M (in base 10), 10JB1X (in base 32).

Confezione:

2,5 mg inserti dentali blister da 20 inserti dentali;

A.I.C. n. 034089033/M (in base 10), 10JB29 (in base 32).

Forma farmaceutica: inserto dentale.

Composizione: ogni inserto dentale contiene:

principio attivo: clorexidina digluconato 2,5 mg;

eccipienti: gelatina idrolizzata (reticolata con glutaraldeide), glicerolo, acqua depurata.

Produzione: Dexcel Pharma Tecnologies Ltd Jerusalem 91237 - Israele.

Controllo: Dexcel Pharma Ltd 1 - Cottesbrooke Park Heartlands - Business Park - Daventry Northamptonshire NN11 5YL - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Periochip» usato unitamente allo scaling e alla levigatura radicolare, è indicato per il trattamento antimicrobico aggiuntivo delle parodontiti croniche con tasche dell'adulto, di gravità moderata o elevata. «Periochip» può essere usato come parte di un programma di trattamento parodontale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

2,5 mg inserti dentali blister da 2 inserti dentali;

A.I.C. n. 034089021/M (in base 10), 10JB1X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:

2,5 mg inserti dentali blister da 20 inserti dentali;

A.I.C. n. 034089033/M (in base 10), 10JB29 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07038

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizollen»

Estratto determinazione n. 263 del 19 luglio 2006

Medicinale: MIZOLLEN.

Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo S.p.a. - Via Messina, 38 - Milano.

Confezione:

10 mg compresse 4 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310171/M (in base 10), 0YU0WV (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 7 compresse in blister AL/OPA/AL PVC;

A.I.C. n. 032310183/M (in base 10), 0YU0X7 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 10 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310195/M (in base 10), 0YU0XM (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 15 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310207/M (in base 10), 0YU0XZ (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 20 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310219/M (in base 10), 0YU0YC (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 30 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310221/M (in base 10), 0YU0YF (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 50 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310233/M (in base 10), 0YU0YT (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse 100 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310245/M (in base 10), 0YU0Z5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 10 mg di mizolastina;

eccipienti:

nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, acido tartarico, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio biossido (E171), glicole propilenico.

Produzione: Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Elifel - 37100 Tours (Francia).

Indicazioni terapeutiche: La mizolastina è un antistaminico H^1 a lunga durata d'azione, indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 10 mg compresse 20 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC;

A.I.C. n. 032310219/M (in base 10), 0YU0YC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A - nota 89»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,27 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,69 euro.

Cassificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2353 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/038, II/52, II/54.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica delle informazioni relative al mezzo di coltura, ai tamponi/soluzioni ed alla materia prima utilizzati per la produzione di CRM 197 e di MnCP (CTD modulo 3, appendice 3.2.S.A.1);

modifica del metodo di analisi dell'endotossina da «Gelclot» a «Kinetic Turbinimetry», come riportato brodo di nella monografia della Farmacopea europea «endotossine batteriche»;

sostituzione degli slants e delle piastre di Agar di soia con estratto di casamino acido/lievito in beute primarie per l'espansione dei semi del corynebacterium diphteriae, per la produzione della proteina vettrice CMR197.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alphagan».

Estratto provvedimento UPC/II/2354 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni:

033490018/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 2,5 ml;

033490020/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 5 ml;

033490032/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del punto di fusione sia dalle specifiche di rilascio che dal programma di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tramadolo HCL Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/2355 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: TRAMADOLO HCL SANDOZ.

Confezioni:

036697011/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697023/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697035/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697047/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697050/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697062/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697074/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 100*x*1 compresse in blister AL/PVC trasparente;

036697086/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697098/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697100/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697112/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697124/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697136/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/PVC bianco opaco;

036697148/M - «100 mg compresse a rilascio modificato» 100*x*1 compresse in blister AL/PVC bianco opaco.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0483/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di due studi di bioequivalenza sulle compresse da 100 mg a dose singola in presenza di cibo e a dosi ripetute a digiuno.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril ABC».

Estratto provvedimento UPC/II/2356 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ABC.

Confezioni:

035510015/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

035510027/M - 24 compresse in blister PVC/AL da 50 mg.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0193/001-002/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Anzemet».

Estratto provvedimento UPC/II/2372 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: ANZEMET.

Confezioni:

033108010/M - IV 10 fiale 20 mg/ml 0,625 ml;

033108022/M - IV 1 fiala 20 mg/ml 5 ml;

033108034/M - 3 compresse film rivestite 50 mg;

033108046/M - 3 compresse film rivestite 200 mg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0150/001-003/II/023.

Tipo di modifica: modifica urgente di stampati.

Modifica apportata: a seguito di una seria rivalutazione del profilo di sicurezza il prodotto viene controindicato nei bambini e negli

adolescenti a causa di un grave rischio cardiovascolare con conseguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.2 e 7.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07042

Rettifica alla determinazione n. 31 del 1º dicembre 2004 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elidel».

Estratto della determinazione di rettifica n. 257/2006

Con riferimento alla determinazione del 1º dicembre 2004, n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 20 dicembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

06A07036

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º agosto 2006, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B22», «BD7», «18L», «I 7» e «M 2».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B22», «BD7», «18L», «I 7» e «M 2» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B21», «BD6», «18K», «I 6» e «M 1».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A07025

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-176) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 3 1 *

€ 1,00